STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL PO

Articolo 1

E' costituita l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL PO, con sede in Casalmaggiore, via Alzaia n. 1. I colori sociali sono il bianco ed il celeste; la bandiera è rettangolare bianco-celeste con la scritta al centro in oro "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL PO CASALMAGGIORE ".Lo stemma sociale è composto da due cerchi concentrici con due remi incrociati e la scritta "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL PO CASALMAGGIORE".

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi dilettantistici, compresa l'attività didattica, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Inoltre l'associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

L'associazione si propone di diffondere tutti gli sport in genere, in particolare l'attività del canottaggio, del tennis, della canoa, delle bocce, del basket, del rugby e del nuoto. Per lo svolgimento della propria attività sportiva dilettantistica essa potrà aderire alle Federazioni Sportive Nazionali, ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Essa si propone inoltre di valorizzare la bellezza naturale del Po e di dare la possibilità ai soci di fruire dell'organizzazione sportiva, ricreativa e tecnica di cui dispone, per un loro miglioramento fisico e morale ed un loro sano riposo post-lavorativo.

A tal fine essa potrà, a titolo esemplificativo:

a) *promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;*

b) *gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;*

c) *organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive dilettantistiche;*

d) *indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;*

e) *gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;*

f) *promuovere attività ludiche e ricreative senza fini di lucro;*

g) *pubblicare giornali e periodici;*

h) *attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato; collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive.*

Tutta l'attività dell'associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio e/o del rendiconto economico - finanziario.

Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3

L'Associazione durerà a tempo indeterminato o almeno finché persistano le condizioni e le finalità necessarie e potrà aderire ad organizzazioni sportive e ricreative, pur mantenendo la propria autonomia; a tale scopo l'Associazione non potrà essere assorbita da altri Enti.

L'Associazione è apolitica e apartitica.

La decorrenza dell'anno sociale è normalmente stabilita dal 1° gennaio al 31 dicembre. Potrà essere variata, con decisione del Consiglio, per ragioni di opportunità.

Articolo 4

Venendo a mancare le finalità di cui agli artt. 2 e 3, l'Assemblea potrà decidere lo scioglimento dell' Associazione. In questo caso, e comunque in caso di scioglimento per qualunque causa, tutto quanto forma patrimonio sociale verrà devoluto ad altra associazione con finalità sportive dilettantistiche o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 5

Gli organi direttivi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Collegio dei Probiviri;

4) Collegio dei Revisori dei conti, se nominato dall'assemblea .

Articolo 6

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

a) dalle quote sociali (quote di iscrizione e quote di frequenza annuale) e da eventuali corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;

b) dai contributi straordinari;

c) da ogni altro introito che possa pervenire al sodalizio, a qualsiasi titolo, da parte di soci, privati o Enti.

Il patrimonio è costituito:

a) dai trofei e dai premi;

b) dagli impianti sportivi;

c) da tutti gli altri beni mobili ed immobili, di qualsiasi tipo, appartenenti o che diverranno proprietà dell'Associazione;

d) da donazioni, lasciti e successioni.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio e/o il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Il bilancio e/o il rendiconto economico finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione. Il bilancio e/o il rendiconto finanziario deve essere predisposto nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il bilancio e/o il rendiconto economico finanziario dovrà essere messo a disposizione di ciascun socio avente diritto di voto, che ne facesse richiesta, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che deve approvarlo.

Potrà essere liberamente consultato presso la sede associativa.

Articolo 7

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che lo desiderano. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività associative, previa iscrizione all'Associazione.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

Per ottenere la qualifica di socio ordinario è necessario:

1) essere di specchiata moralità;

2) avere non meno di 18 anni;

3) presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

La domanda scritta dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) generalità dei familiari che, sotto la sua responsabilità, saranno ammessi a frequentare la sede sociale e ad utilizzarne le strutture sportive e/o ricreative;

c) Impegno al versamento della tassa di ammissione, delle quote di frequenza, di eventuali ulteriori versamenti a qualsiasi titolo deliberati dalle Assemblee, quali ad esempio versamenti per copertura perdite, versamenti in conto capitale a fondo perduto, versamenti per contributi straordinari, ecc.

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

I minori di anni 18, ma che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono ottenere la qualifica di soci aggregati, dietro consenso scritto dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Per ottenere la qualifica di socio aggregato valgono i punti uno e tre del presente articolo.

La delibera di accoglimento o rigetto della domanda di ammissione al sodalizio è insindacabile e inappellabile ed essa sarà decisa dal Consiglio Direttivo.

Al momento della loro ammissione i nuovi soci dovranno versare la quota di iscrizione ed impegnarsi al pagamento della quota di frequenza annuale nella misura e nei termini stabiliti ogni anno dall'Assemblea; inoltre dovranno dichiarare di accettare i postulati dello Statuto, del Regolamento e le decisioni che saranno prese dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi direttivi. La quota di iscrizione non potrà in alcun caso essere restituita al socio.

Il consiglio di amministrazione può concedere al richiedente l'ammissione la possibilità di procedere ad un versamento rateale delle quote di cui al punto c) di cui sopra. I versamenti dovranno essere tassativamente completati entro la scadenza dell'esercizio sociale in corso alla data della richiesta d'ammissione. Nel frattempo l'ammissione rimane sospesa.

Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La partecipazione associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Il socio deve astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che l'Associazione deve riporre nella sua attitudine personale.

Articolo 8

Tutti i soci maggiorenni di ambo i sessi, in regola con il pagamento delle quote annuali ed ammessi a far parte dell'Associazione da almeno 90 giorni, possono far parte del Consiglio Direttivo e degli organi direttivi, salvo i soci che abbiano incompatibilità per incarichi ricoperti presso altre società similari. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 9

I soci si distinguono in:

a) Ordinari: hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

b) Familiari. Sono:

1) i coniugi, o i conviventi, dei soci ordinari; hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;

2) i figli del socio ordinario aventi un'età inferiore ai 18 anni;

c) Aggregati: sono coloro che, di età superiore ai 14 anni e inferiore ai 18 anni, sono ammessi all'ingresso presso la sede sociale ed all'utilizzo di parte delle attrezzature pur non avendo genitori iscritti.

d) Soci onorari: sono coloro che per speciali benemerenze vengono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto nelle assemblee.

I soci familiari e i soci aggregati che compiono il diciottesimo anno d'età acquisiscono la qualifica di socio ordinario senza corrispondere la quota di iscrizione.

Ai fini della corresponsione o della variazione della quota di frequenza da parte dei soci familiari e aggregati, relativamente al compimento del decimo, quattordicesimo o del diciottesimo anno d'età, si fa sempre riferimento alla data del 30 di giugno.

L'Assemblea stabilisce ogni anno l'ammontare delle quote di iscrizione e di frequenza per ogni singola categoria o sotto categoria di soci. In mancanza di delibera sono confermate le quote dell'esercizio precedente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di esentare dal pagamento della quota di frequenza i soci che prestano servizio militare o altri soci che presentino valide motivazioni.

Articolo 10

La qualifica di socia si perde: La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte

a) per recesso;

a) per decadenza;

b) per esclusione:

c) per causa di morte.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

La decadenza può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti.

L'esclusione, deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo è decisa nei confronti del socio:

a) che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori la sede dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle somme di cui al punto c) del precedente articolo 7) o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'Associazione;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'ultimo comma dell'articolo sette;

d) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso dei soci e per l'eventuale diniego da parte dell'Associazione. In caso di accettazione della richiesta di recesso presentata dal socio, questa ha effetto a partire dall'esercizio immediatamente successivo a quello in cui è presentata la richiesta stessa.

La richiesta di recesso deve essere tassativamente presentata entro il 30 giugno dell'esercizio in corso.

Articolo 11

Il socio e gli altri aventi diritto all'uso delle attrezzature sociali sono tenuti all'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento e delle delibere del Consiglio Direttivo. I trasgressori sono passibili di:

1) ammonizione scritta;

2) sospensione da otto giorni a due mesi dalla frequenza della Sede e dall'uso delle attrezzature;

3) della perdita della qualifica di socio per esclusione.

I provvedimenti saranno comunicati al socio con le modalità previste dal precedente articolo dieci.

Articolo 12

Il provvedimenti disciplinari sono presi dal Consiglio Direttivo, che ne darà comunicazione all'interessato, e saranno operanti con decorrenza immediata dal momento della comunicazione.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori. La loro decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di 15 giorni dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio dei Probiviri e comunicata dal Presidente stesso alla Cooperativa ed al socio non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata adottata.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria. L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

In caso di grave trasgressione i Consiglieri a ciò delegati potranno disporre l'immediata sospensione del socio.

Articolo 13

L'Assemblea dei soci è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia),la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, l'associazione potrà curare che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo posta, a mezzo posta elettronica, a mezzo pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo.

Quella ordinaria viene convocata annualmente dal Consiglio Direttivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno sociale per trattare gli argomenti di sua competenza. In casi eccezionali potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'anno sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Probiviri, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, qualora se ne presentino le condizioni oggettive, purché tali modifiche non siano qualificanti a cambiare quelli che sono gli scopi dell'Associazione, citati agli artt. 2 e 3, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato dell'associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili, oppure in seconda convocazione qualunque ne sia il numero.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Articolo 14

Possono fra parte delle Assemblee, e con diritto di voto, tutti i soci di ambo i sessi maggiori di anni 18 e che siano in regola con il pagamento delle quote associative e che stati ammessi a far parte dell'associazione da almeno novanta giorni. I soci familiari non aventi diritto di voto e gli aggregati possono presenziare. Ogni socio ha un solo voto. Può inoltre portare una sola delega di altro socio assente. Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano, per divisione, per scrutinio segreto o palese.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

1) approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;

2) approvare i programmi dell'attività da svolgere;

3) eleggere tra i soci votanti, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, ed eventualmente del Collegio dei Revisori dei Conti;

4)decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dai soci.

Le Assemblee, fra i presenti con diritto di voto, eleggono il Presidente e il Segretario dell'Assemblea ed eventualmente la Commissione scrutatrice. Di ogni Assemblea si deve redigere il verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 15

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea. Nel suo seno elegge il Presidente, il Vice Presidente ed attribuisce i vari incarichi. Non possono far parte del Consiglio Direttivo i soci familiari non aventi diritto di voto (minorenni), e i soci aggregati .

E' fatto divieto ai componenti il Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione Sportiva.

Il Consiglio direttivo rimane in carica da un minimo di uno ad un massimo di tre anni, secondo decisione dell'Assemblea. Non essendoci espressa delibera in merito, la durata dell'incarico si intende fissata in tre anni.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità di voti decide il voto del Presidente. Le votazioni che riguardano persone, che attribuiscono o rinnovano incarichi sono fatte a scrutinio segreto.

In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

Verificandosi la decadenza o le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, la Presidenza convocherà l'Assemblea per l'elezione dei membri mancanti. Il Consiglio dirige l'Associazione e in particolare:

a) decide sulle domande di ammissione, dimissioni ed esonero temporaneo;

b) adotta provvedimenti disciplinari;

c) predispone il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea dei soci;

d) predispone la relazione morale e tecnica della gestione sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

e) assume l'eventuale personale necessario al funzionamento dei servizi sociali;

f) dispone il programma per l'attività agonistica e sociale e nomina i relativi dirigenti per l'attività sportiva, ricreativa e turistica;

g) indice le Assemblee e i referendum per deliberare su argomenti di rilievo;

h) ha facoltà di compilare Regolamenti interni sia generali che particolari, nei limiti delle norme legali e statutarie, per l'applicazione dello Statuto, per il miglior uso del materiale sociale e per il miglior funzionamento degli impianti;

i) impartisce tutte le disposizioni atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;

l) autorizza il Presidente a stare in giudizio per l'Associazione;

I consiglieri sono responsabili verso l'Associazione ai sensi dell'Articolo 18 del Codice Civile. Se l'Assemblea non stabilisce diversamente, la durata in carica dei membri del Consiglio Direttivo è di tre anni consecutivi

m) affidare incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Articolo 17

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e da' esecuzione alle delibere del Consiglio. All'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione provvede il Segretario o un consigliere a ciò delegato. Tutti gli incarichi direttivi sono gratuiti.

Articolo 18

I dirigenti sportivi sono incaricati della preparazione morale e tecnica degli atleti; sottopongono al Consiglio l'organizzazione di manifestazioni o la partecipazione degli atleti alle singole gare.

I dirigenti sportivi, se scelti fuori dal Consiglio, partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Articolo 19

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne designa il Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni, salvo diversa decisione dell'Assemblea, e sono rieleggibili. Le prestazioni dei probiviri non danno diritto a remunerazione. In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo fino alla successiva Assemblea.

L'Associazione e i soci devono rimettere al Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino le interpretazioni o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli Organi Sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano in particolare nella competenza del Collegio le decisioni relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione dei soci, nonché agli eventuali provvedimenti disciplinari disposti dal Consiglio a carico dei soci.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria. L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

Articolo 20

Il presente Statuto prevede anche, in caso di necessità, la nomina di tre Revisori dei conti e due supplenti che dureranno in carica per tre anni consecutivi. Gli stessi possono essere

scelti anche fra i non soci e la loro competenza consisterà nel controllo della contabilità dell'Associazione.

Articolo 21

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

******

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 29.11.2009.

REGOLAMENTO GENERALE

Articolo 1 Comportamento

L'esistenza e lo sviluppo dell'Associazione si fondano principalmente sulla lealtà e sull'educazione dei soci e degli aventi diritto all'uso delle attrezzature sociali. E' quindi dovere di ognuno rispettare le c ose dell'Associazione e dei soci; di servirsi della sede e delle attrezzature sociali in modo da non ledere il diritto degli altri; di tenere costantemente in sede e sulle imbarcazioni contegno corretto; di indossare indumenti decenti e decorosi; di evitare ogni frasario sconveniente, discussioni o alterchi; di osservare la massima pulizia; di usare modi cortesi con gli altri soci e con gli incaricati di servizio.

Articolo 2 Dei soci e degli aventi diritto alle attrezzature sociali

I soci, nell'ambito delle finalità previste dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento, hanno facoltà dell'uso della sede, dei servizi sociali e delle attrezzature. Essi rispondono verso il Consiglio Direttivo de danni arrecati alla sede, alle attrezzature ed al materiale di proprietà dell'Associazione stessa e sono responsabili in proprio anche dei danni provocati a terzi, con l'uso delle attrezzature e del materiale sociale. I diritti di socio competono non appena soddisfatti gli obblighi previsti dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento.

Articolo 3 Della sede, de materiale e delle attrezzature sociali, degli incaricati dei vari servizi

L'orario di apertura della sede e di funzionamento delle attrezzature e dei servizi di società è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo per le diverse stagioni.

Articolo 4 Accesso alla sede e uso delle attrezzature

L'accesso alla sede e l'uso delle attrezzature e dei servizi sociali è consentito esclusivamente ai soci e agli aventi diritto, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, nelle ore di apertura.

Articolo 5 Informative ai soci

Nella sede deve essere disponibile una copia dello Statuto e del presente Regolamento generale, nonché esposti eventuali Regolamenti speciali, l'orario di apertura della sede, l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, con le mansioni ad ognuno attribuite; il nome del Direttore di sede, dei vicedirettori di sede e dei collaboratori. Potranno inoltre essere affisse, a giudizio dell'organo deliberante e per il tempo stabilito, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Articolo 6 Direttore di sede

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore di sede e i vicedirettori. Ad essi sono attribuite: la direzione della sede, il controllo e la disciplina dei soci e dei collaboratori.

Articolo 7 Soci collaboratori incaricati a servizi vari

I soci collaboratori sono esclusivamente volontari e i relativi incarichi sono di competenza del Consiglio Direttivo. Essi prestano servizi all'Associazione e non a singoli soci. Ad uno di essi viene attribuita la qualifica di custode il quale è responsabile del materiale e delle attrezzature della società nei confronti del Consiglio Direttivo. Deve rimanere costantemente in sede durante le ore di apertura, sorvegliare sulla conservazione ed il buon uso del materiale esistente, provvedere alla riparazione e alla pulizia dello stesso, riferire al Direttore di sede o al Consiglio Direttivo le infrazioni o inosservanze commesse dai soci.

Articolo 8 Del materiale sociale, inventario e contrassegni

Tutte le imbarcazioni, gli attrezzi e oggetti della società, inventariati su apposito registro, sono contraddistinti con la dicitura "Amici del Po". Le imbarcazioni da passeggio sono numerate progressivamente all'esterno.

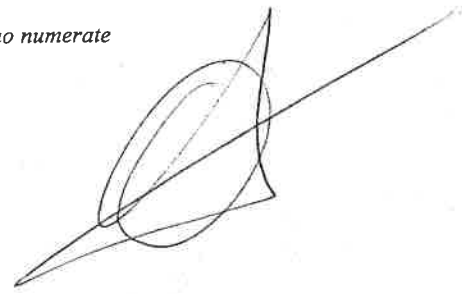

Articolo 9 Deposito indumenti, veicoli e altro materiale

Presso la sede sociale sono installati armadietti per indumenti; l'uso di essi, nei limiti di disponibilità, è subordinato al pagamento di un contributo nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. E' consentito ai soci e agli altri aventi diritto di depositare presso la sede, nelle aree prestabilite, biciclette, motociclette e automobili. L'Associazione comunque non è responsabile di ogni danno od incidente che possa accadere nell'uso delle attrezzature e del materiale sociale.

Articolo 10 Imbarcazioni

Le imbarcazioni dell'Associazione si dividono in due categorie: imbarcazioni da passeggio e di allenamento o da corsa.

I soci e gli altri aventi diritto, a norma di Statuto e di Regolamento, possono servirsi delle imbarcazioni da passeggio della società nei tempi e nei modi appresso specificati, ma è fatto loro divieto di cedere a terzi l'uso delle imbarcazioni e ospitare estranei su di esse.

Il socio che ne usufruisce deve annotare su apposito registro disponibile in sede il numero dell'imbarcazione, il proprio nome e cognome, l'ora di uscita e quella di rientro e riconsegna.

Gli utenti delle imbarcazioni da passeggio, al rientro in sede, devono riportare remi ed accessori nell'apposito luogo di custodia e lasciare pulita l'imbarcazione usata.

Essi sono responsabili disciplinarmente e pecuniariamente verso la Società di tutte le attrezzature loro affidate; in caso di avaria devono fare immediato rapporto al custode o al consigliere incaricato del servizio.

Articolo 11 Tempo disponibile per l'uso delle imbarcazioni da passeggio

L'uso delle imbarcazioni da passeggio è limitato all'orario di apertura della sede nel tempo ritenuto opportuno dal responsabile del settore. Il Direttore di sede e il responsabile del settore, a seconda delle disponibilità, possono concedere deroghe a quanto sopra citato. E' fatto divieto di tenere imbarcazioni fuori sede oltre il tempo prestabilito.

Il Direttore di sede o il responsabile del settore, su istanza verbale presentata almeno 24 ore prima può autorizzare l'uso delle imbarcazioni con permanenza fuori sede per uno o più giorni, tenuto conto della disponibilità delle stesse. L'uso delle barche deve essere esclusivamente per il passeggio o l'attività remiera.

Articolo 12 Imbarcazioni da allenamento o da corsa

L'uso delle imbarcazioni da allenamento o da corsa può essere concesso soltanto per la preparazione e partecipazione alle gare dal Consiglio Direttivo e dal responsabile del settore. E' disciplinato da regolamento speciale.

Articolo 13 Dovere dei componenti gli equipaggi di imbarcazioni da corsa

I componenti gli equipaggi che rappresentano l'Associazione in gare hanno l'obbligo di sostenere i colori sociali con il massimo impegno.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di prendere provvedimenti a carico di chi per negligenza abbia compromesso l'esito della gara. I trofei, le coppe, le targhe, le pergamene, ecc..., vinte sono di proprietà dell'Associazione.

Gli atleti non possono partecipare a gare per proprio conto o per altre società senza il consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 Facoltà di deposito di imbarcazioni private

Ai soci può essere concesso di depositare presso la sede sociale imbarcazioni a remo o a motore di loro proprietà, dietro istanza al Consiglio Direttivo che esaminerà la possibilità di concedere l'autorizzazione, tenuto conto delle disponibilità di spazio e di altre circostanze.

L'istanza deve contenere l'espresso esclusione dell'Associazione da ogni responsabilità che ne potesse derivare.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa.

Articolo 15 Della presenza in sede di persone non socie

Il socio ordinario che intende invitare persona non socia, per un tempo determinato, ad usufruire della sede sociale deve chiedere autorizzazione verbale al Direttore di Sede o da chi ne fa le veci. Per l'uso delle attrezzature sociali da parte di persona non socia la richiesta del permesso deve essere scritta (su apposito modulo predisposto dall'Associazione) e presentata dal socio ordinario sempre al Direttore di Sede o a chi ne fa le veci. Ogni socio ha diritto di usufruire di 5 permessi nell'arco dell'anno sociale. Il socio che invita è direttamente responsabile verso la Società della persona o più persone invitate a frequentare la sede sociale. Casi particolari verranno vagliati dal Consiglio Direttivo al momento della richiesta. L'invitato non potrà godere di più di 5 permessi.

Per le attività sportive valgono i regolamenti di settore.

Articolo 16 Altre attività ricreative

Per l'uso delle attrezzature non contemplate dallo Statuto o dal presente Regolamento generale saranno stilati regolamenti speciali per ogni singolo settore.

Articolo 17 Indebite ingerenze

Ad evitare possibili indebite ingerenze di competenze, è fatto espresso divieto ai soci di prendere iniziative di carattere organizzativo, se non dopo avere avuto autorizzazione dal Consiglio Direttivo o dal Direttore di sede o dai vari responsabili de vari settori.

Articolo 18 Disposizioni finali

Il presente Regolamento generale non annulla e non elimina gli eventuali regolamenti speciali di settore, purché gli stessi non siano in contrasto con esso.

Il versamento delle quote di frequenza dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, con morosità fino al 30 giugno successivo, dopo di ché i soci inadempienti dovranno ritenersi decaduti.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento generale, valgono le leggi vigenti del Codice Civile e del Codice Penale.

Passando al punto 3) all' o.d.g., il Presidente Paolo Antonini riassume brevemente, in termini essenziali, il triennio del consiglio direttivo uscente, fornendo dati e delucidazioni sulla situazione attuale dell'Associazione, sugli investimenti fatti, sulle iniziative prese. Successivamente, con votazione per alzata di mano dei presenti, viene nominata la commissione elettorale (punto 4 o.d.g.) nelle persone dei signori Pier Luigi Pasotto come presidente, Domenico Giuliano e Sauro Minardi come scrutatori, tutti soci.

Il presidente dell'Assemblea quindi, dopo aver sintetizzato le principali norme di votazione, alle ore 12.30 circa dà inizio alle operazioni di voto (punto 5 o.d.g.).

Le operazioni di voto sono concluse alle ore 13.00.

La commissione elettorale, dopo aver completato le operazioni di spoglio delle schede, alle ore 14,00 comunica i seguenti risultati:

Numero votanti direttamente o per delega 76; Numero schede nulle 1; Numero schede bianche 0; Schede valide: 75. Risultano presentate n. 19 deleghe, che vengono conservate agli atti. Per il Consiglio d'amministrazione hanno ottenuto voti:

ANTONINI PAOLO 71, PISERI TIZIANA 58, VAPPINA FABRIZIO 56, NIZZOLI OTELLO 56, BUSSANI ROMANO 54, LANZETTI ANGELO GRAZIANO 52, VISIOLI SECONDO 35, SOLCI MARCO 34, OLANDESE PAOLA 31, MERLO ROBERTO 12, UKAJ ANNA 9, CAGNOLI ARNALDO 4, RUSSO MIMMO 3, LAZZARINI GIOVANNI 2. Per i prossimi tre anni sono quindi eletti consiglieri dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Po: ANTONINI PAOLO, PISERI TIZIANA, VAPPINA FABRIZIO, NIZZOLI OTELLO, BUSSANI ROMANO, LANZETTI ANGELO GRAZIANO, VISIOLI SECONDO, SOLCI MARCO, OLANDESE PAOLA , che accettano l'incarico e successivamente, a norma dell'art. 15 dello Statuto, confermano alla carica di Presidente del c.d.a. il signor ANTONINI PAOLO e alla carica di Vice Presidente del c.d.a. la signora PISERI TIZIANA, che accettano.

Per il Collegio dei probiviri hanno ottenuto voti:

LAZZARINI GIOVANNI 50, CAPELLI VIRGINIO 30, ZOPPI STEFANO 29, MINARDI SAURO 19, BUSSANI ROMANO 2, LANZETTI ANGELO GRAZIANO 2. In base al risultato delle elezioni l'Assemblea nomina alla carica di Probiviri i Signori LAZZARINI GIOVANNI, CAPELLI VIRGINIO, ZOPPI STEFANO, che accettano l'incarico. L'assemblea nomina alla carica di Presidente del collegio il signor LAZZARINI GIOVANNI, che accetta l'incarico.

Il Presidente propone al consiglio di nominare un consigliere con apposita delega per lo svolgimento delle attività correnti, in modo tale che il Presidente sia esonerato dallo svolgimento di attività incompatibili con la professione di avvocato. Il Presidente propone di delegare il vice Presidente Tiziana Piseri alle seguenti attività:

1) – Rapporti con gli Istituti di Credito e con i fornitori per acquisti e pagamenti nel limite di euro 5.000,00 mensili.

2) – Gestione dei rapporti con i dipendenti e collaboratori, organizzazione del lavoro e della sicurezza sul posto di lavoro.

3) – Organizzazione e gestione delle attività connesse al funzionamento della piscina, compresa l'organizzazione di tutti i rapporti con gli assistenti bagnanti e con la sicurezza del settore piscina.

Il consiglio approva all'unanimità il conferimento della delega al consigliere Tiziana Piseri.

Alle ore 15.00, null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola, il Presidente saluta gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

La Segretaria

(Tiziana Piseri)

Il Presidente

(Otello Nizzoli)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore

AGENZIA DELLE ENTRATE
ALLEGATO dell'atto registrato
a Casalmaggiore il 29 DIC. 2009 al
N. 896 Serie 3
con

PER DELEGA
DEL DIRETTORE